

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
2 Febbraio 2021

Alle aziende associate

MINIMALI E MASSIMALI INPS RIVALUTATI PER L'ANNO 2021

Gentili Associati

Con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2021, l'Inps ha comunicato, relativamente all'anno 2021, i valori rivalutati del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, non può infatti essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

La variazione percentuale negli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2019 e l'anno 2018, è pari a +0,5%. Ne deriva che la misura, per l'anno 2020, del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a **€ 48,98**.

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2021, a **€ 27,21**.

Lavoratori a domicilio

Anche per questa tipologia di lavoratori il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a **€ 27,21**. Detto limite deve essere comunque ragguagliato ad **€ 48,98**.

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'art. 3 ter del DL n. 384/1992 convertito dalla legge n. 438/1992, ha introdotto dal 01-01-1993, a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva, a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione, preveda delle aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2021, in € 47.379,00, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a 12 mesi, è pari ad € 3.948,25 da arrotondare ad **€ 3.948,00**.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31-12-1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo è pari, per l'anno 2021, a **€ 103.055,00**.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al primo gennaio dell'anno di riferimento. Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di pensione di € 515,58 per l'anno 2020, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 206,23. Il limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 10.724,00**.

Allegato: circolare Inps n. 10 del 29-01-2021

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

